



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

COPIA

DELIBERAZIONE N.27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

L'ANNO duemilaquindici ADDI' ventotto

DEL MESE DI luglio ALLE ORE 19:40

NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI. PREVIA OSSERVANZA DELLE MODALITA' E TERMINI PRESCRITTI SONO STATI CONVOCATI A SEDUTA PER OGGI I CONSIGLIERI COMUNALI. ALL'APPELLO RISULTANO :

	Presenti	Assenti
1. FORNASARI GIANPAOLO	P	
2. CASTELLINI SIMONE	P	
3. PILLA DANIELA	P	
4. GUALDANA GUIDO	A	
5. GIUPPI SERGIO	P	
6. MACCIO' ROBERTO	P	
7. MAINI FILIPPO	P	
8. GUASTONI LINA	P	
9. REPETTI VINCENZO	P	
10. BONGIORNI MATTEO	P	
11. DEMAROSI PIETRO	P	
<i>Totale</i>	10	1

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STANCAPIANO LUCIANA.

Accertata la validità della seduta il DOTT. FORNASARI GIANPAOLO, in qualità di SINDACO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il CONSIGLIO a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco-Presidente illustra la proposta iscritta al n. 6 dell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1 ed in particolare i commi dal 669 al 681 che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale le componenti TARI e TASI;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale;

VISTO l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la TASI (tributo per i servizi indivisibili);

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato nella G.U. n. 115 del 20/05/2015 che all'articolo unico riporta che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e considerato che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili, si rende necessario l'individuazione di tali servizi indivisibili e i relativi costi;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015:

SERVIZIO	PREVISIONE 2015
Servizi Anagrafici	€ 41.000,00
Polizia Locale	€ 33.000,00
Viabilità, verde pubblico, protezione civile e servizi connessi	€ 135.000,00
Illuminazione pubblica	€ 65.000,00
Servizi cimiteriali	€ 15.000,00
TOTALE	€ 289.000,00



PRESO atto che al fine di garantire il complessivo equilibrio del bilancio di previsione, si rende necessario confermare sostanzialmente le aliquote Tasi già applicate per l'anno 2014 come da propria deliberazione di C.C. 32 del 03/09/2014 "Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) anno 2014", esecutiva, e aggiornare nel contempo tali aliquote a seguito delle novità normative successivamente emanate;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 0,25 punti percentuali per:
- l'abitazione principale e le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
 - l'abitazione e le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati non inclusi nei punti precedenti e le aree edificabili;
- d) aliquota TASI nella misura di 0,2 punti percentuali per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota Imu del 0,4%;



- e) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 in quanto assoggettati ad aliquota Imu del 1,06%;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, seguendo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili", approvato con atto CC n. 22 del 18/06/2014, immediatamente eseguibile;

VISTO il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato con atto C.C. n. 48 del 28/11/2013, immediatamente eseguibile;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

ESPERITA VOTAZIONE IN FORMA PALESE CON IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

ASTENUTI N. //

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. 3 (Repetti, Demarosi e Bongiorno)

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Servizi Anagrafici	€ 41.000,00
Polizia Locale	€ 33.000,00
Viabilità, verde pubblico, protezione civile e servizi connessi	€ 135.000,00
Illuminazione pubblica	€ 65.000,00
Servizi cimiteriali	€ 15.000,00
TOTALE	€ 289.000,00

2. DI APPROVARE per l'annualità 2015 le aliquote da applicare al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come di seguito indicate:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- l'abitazione e le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;

c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli nei punti precedenti e le aree edificabili;



- d) aliquota TASI nella misura di 0,2 punti percentuali per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota Imu del 0,4%;
- e) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 in quanto assoggettati ad aliquota Imu del 1,06%;
3. DI STABILIRE che, nel caso in cui l'unità immobiliare o l'area edificabile sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile, l'occupante o l'affittuario versi la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o sull'area edificabile corrisponda la restante parte;
4. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ESPERITA VOTAZIONE IN FORMA PALESE CON IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 7

ASTENUTI N. 3 (Repetti, Demarosi e Bongiorno)

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. //

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

***OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.***

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA Tiziana Perina

Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA Tiziana Perina

Comune di Pianello Val Tidone


Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 .

Il sottoscritto, Marco Giulianini, Revisore dei Conti del Comune di Pianello Val Tidone, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) - anno 2015.

Pianello V.T., il 20/07/2015

Dott. Marco Giulianini

Marco Giulianini



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to DOTT. GIANPAOLO FORNASARI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

- o Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

Pianello Val Tidone, 29 LUG 2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

Copia conforme all'originale composta da ⁹...fogli, in carta libera per uso amministrativo

29 LUG 2015



Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il 28-07-2015
eseguibile;

perché dichiarata immediatamente

Pianello Val Tidone, 29 LUG 2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO